COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 196 def.

Bruxelles, 14 giugno 1991

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune

(Presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Nel contesto dei negoziati multilaterali (GATT) sull'introduzione del sistema armonizzato, i dazi doganali applicabili all'importazione di alcuni grassi e oli animali o vegetali non alimentari sono stati aumentati. Tale aumento dei dazi si è dimostrato pregiudizievole per gli operatori economici della Comunità.

I dazi doganali sono stati pertanto sospesi al tasso del 2% a partire dal 1° luglio 1990 (GU L 164 del 29.6.1990).

Sarebbe tuttativa più opportuno, per consentire una migliore gestione amministrativa, prevedere nella tariffa doganale comune l'applicazione di questo dazio sospeso riducendo l'aliquota del dazio autonomo.

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica
ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che durante i negoziati nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), sull'attuazione del Sistema Armonizzato, sono stati aumentati i dazi doganali applicabili all'importazione di taluni grassi e oli di origine animale e vegetale non alimentari;

considerando che questo aumento reca pregiudizio agli operatori economici; che è quindi opportuno applicare i dazi doganali in vigore prima dei suddetti negoziati;

considerando che non deve tuttavia essere messo in discussione l'equilibrio delle concessioni e degli obblighi contenuti nel GATT;

considerando che risulta opportuno modificare i dazi doganali autonomi applicabili su detti prodotti; che occore di conseguenza modificare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio[1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. .....[2],

---

(1) G.U. L 256 del 7.9.1987, pag. 1

(2) G.U. L del

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente al testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

2. Le sottovoci modificate della nomenclatura combinata, di cui al presente regolamento, verranno applicate come suddivisioni della Taric fintantoché non verranno inserite nella nomenclatura combinata secondo le modalità dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1518 00	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove:			
1518 00 10	- Linossina.....	20	12	--
	- Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (1):			
1518 00 31	-- greggi	5 (2)	5	--
1518 00 39	-- altri	8 (2)	8	--
	- altri			
1518 00 xx (3)	-- Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516	15	12	--
1518 00 xx (4)	-- altri	2	12	--

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia

(2) Oltre al dazio è prevista, in talune condizioni, la riscossione di un importo di compensazione.

(3) Codici TARIC per il 1991 1518 00 90*20

(4) Codici TARIC per il 1991 1518 00 90*90

ISSN 0254-1505

COM(91) 196 def.

DOCUMENTI

IT 02

N. di catalogo : CB-CO-91-263-IT-C

ISBN 92-77-73433-7

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo